



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 04/04/2020
PG 87119/ 2020 – 02.01 fasc.7

Oggetto: Disposizioni urgenti inerenti il Mercato coperto di generi alimentari di via Albinelli 13/a – Apertura a far tempo dal giorno 6 Aprile 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 -.

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.L. 6/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 13/2020, il D.L. n. 9/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 19/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, nonché per quanto dettato il DPCM 1/4/2020;

Visti gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 e in particolare l'art. 28;

Vista la Legge Regionale n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25.07.99 e ss.mm;

Visto il Regolamento comunale del Mercato Coperto Albinelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2006 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 28 del 28/4/2008, n. 2 del 17/1/2001, n. 16 del 3/3/2016, n. 63 del 20/7/2017 n. 34 del 28/03/2019 e delibera di Giunta Comunale n. 489 del 03/09/2019;

Vista l'ordinanza sindacale prot. 85383 del 08/06/2018 "Orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche e delle attività d'integrazione dell'offerta nel mercato coperto Albinelli- ricognizione delle ordinanze vigenti, modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 2 punto 2 del Regolamento del mercato coperto di Via Albinelli;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, approvata con Decreto n. 45/2020, con particolare riferimento al punto 3, in vigore fino al 3 Aprile;

Visto, come sopra richiamato, il D.L. n. 19 del 25/3/2020 che, fatte salve le misure adottate con decreti governativi in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 ed ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 13/2020 e della legge n. 832/1978 – art. 32, nonché le altre misure da applicarsi – queste ultime nel limite di ulteriori 10 gg., prevede alla lett. aa) del comma 1 dell'art. 1 l'adozione di limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari ad assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, emanata d'intesa col Presidente della Regione Emilia-Romagna, del 03/04/2020 prot. n. 379491739 e in particolare, l'art. 1, lett. d), che

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena
tel. 059 2032419/2032420
fax 059 2032560
sindaco@comune.modena.it



Comune di Modena

Il Sindaco

esclude dalle misure restrittive i mercati a merceologia esclusiva, per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Preso atto dell'istanza del Consorzio di gestione del Mercato Albinelli, trasmessa dal Comune di Modena alla Regione Emilia-Romagna con lettera PG 82945/ 2020 – 02.01 fasc. 25 del 26/03/2020

Considerato:

- che il Mercato coperto Albinelli, è un mercato a merceologia esclusiva alimentare e pur essendo composto da operatori di commercio su area pubblica e soltanto in piccolissima parte da operatori titolari di autorizzazione/SCIA per la preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è costituito storicamente come una struttura chiusa ed attrezzata al pari di altri centri commerciali e quindi rientra nella fattispecie di cui all'ordinanza sopra citata;
- che il Mercato, posto nel cuore del centro storico della città, costituisce l'unico vero e proprio punto di riferimento per l'annona alimentare dell'intero Centro storico;
- la necessità, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di garantire alla popolazione residente nel centro storico e alle attività ivi insediate che tuttora possono esercitare, la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa;
- che all'interno del mercato sono presenti anche un'attività di rivendita di piante e fiori consentita dal DPCM 22/3/2020 – art. 1, comma 1, lett. f - confermato dal DPCM 1/4/2020, un'edicola per la rivendita di stampa quotidiana e periodici consentita dal DPCM 11/3/2020, art. 1, num.1, confermato dal DPCM 1/4/2020 e un'attività di parafarmacia consentita dal DPCM 11/3/2020 – art. 1 num. 1, confermata dal DPCM 1/4/2020;

Dato atto che la riapertura del Mercato è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano generi alimentari e di prima necessità, disposte dalle competenti Autorità e cioè che l'accesso della clientela al Mercato avvenga con flusso controllato e contingentato, con adeguata presenza di personale di controllo, onde evitare assembramenti, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste quali in particolare: distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, disponibilità agli ingressi e uscite del mercato di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, utilizzo da parte del personale addetto al mercato di guanti e mascherine, sanificazione degli ambienti prima dell'apertura al pubblico del mercato, utilizzo di guanti e mascherine anche da parte dei clienti della struttura, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

Ritenuto:

che l'orario di apertura, dal lunedì al sabato, debba essere suddiviso in due fasce:

- dalle ore 5.00 alle ore 8.00 per i soli rifornimenti e le attività interne;
- dalle ore 8.00 alle 14.00 per la vendita al pubblico;



Comune di Modena

Il Sindaco

Ritenuto dunque di poter dare corso alla richiesta del Consorzio di gestione del Mercato Albinelli per le motivazioni sopra espresse e, in particolare, in applicazione dell'ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa col Presidente della Regione Emilia-Romagna, del 3/04/2020 sopra richiamata;

DISPONE

Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui sopra e con le prescrizioni e cautele sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, i seguenti orari di attività per il Mercato coperto Albinelli, a far tempo dal giorno 6 Aprile 2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19:

- dalle ore 5.00 alle ore 8.00 per i soli rifornimenti e per le attività interne
- dalle ore 8.00 alle 14.00 per la vendita al pubblico

Devono rimanere sospese le attività di somministrazione sul posto di alimenti e bevande, come disposto dal DPCM 11/3/2020 – art. 1 num. 2, confermato dal DPCM 1/4/2020. Restano consentite le attività di ristorazione con consegna al domicilio del consumatore, nel ristretto dei requisiti e delle norme igienico- sanitarie in materia, ivi compreso l'obbligo per chi organizza le consegne da domicilio di evitare contatti personali al momento della consegna a distanza inferiore a 1 metro. Si richiama in proposito la comunicazione, inviata anche a tutte le Associazioni di categoria, della Regione Emilia-Romagna - Servizio di Prevenzione collettiva e sanità pubblica - prot. n. 235079 del 19/3/2020 - in materia di consegna di alimenti a domicilio.

La presente ordinanza verrà comunicata al Consorzio del Mercato coperto Albinelli, alle Associazioni economiche e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il mancato rispetto degli orari dell'attività è punito ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modifiche dalla legge n.13/2020 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari di corretta esecuzione del presente atto.

Gian Carlo Muzzarelli